

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

**Sentenza emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.:
contrasto giurisprudenziale o riassorbimento di posizioni disallineate?**

Annotazione schematica a

[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2019, n. 29354](#)

di Giulio SPINA *

Il caso di specie

Accadeva che il giudice di merito **decideva una causa prima dello spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali** di cui all'[art. 190 c.p.c., comma 1](#).

In particolare, l'udienza di [precisione delle conclusioni](#) veniva tenuta il 28 settembre 2015, sicché i 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali andavano a scadere il successivo 27 novembre 2015,

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

mentre gli ulteriori 20 giorni delle repliche andavano a scadere il 17 dicembre 2015. La decisione del tribunale, però, risulta essere stata depositata il 16 novembre 2015. Neppure il primo termine, quindi, era scaduto.

La questione di diritto

Cosa avviene in caso di sentenza emessa prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., comma 1?

Orientamento prevalente

La tesi in sintesi

La sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è **nulla**.

La tesi della nullità

La sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è nulla in quanto **risulta per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa** [si veda altresì la relativa [voce](#) in *Istituti di Procedura Civile*]. **Non è pertanto necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio** che da tale inosservanza deriva alla parte. Difatti, trattandosi di [termini perentori](#) fissati dalla legge, il mancato rispetto di essi è già stato valutato dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesivo, in sé, del diritto di difesa.

Giurisprudenza

Cass. n. 24636 del 2016; [Cass. n. 20180 del 2015](#); Cass. n. 20732 del 2018 (quest'ultimo provvedimento però adottato in una fattispecie ben più radicale, in cui era mancato, dopo la fase sommaria di una opposizione all'esecuzione, tutto il processo di cognizione, non essendosi svolte nè l'udienza di trattazione, nè l'eventuale fase istruttoria, nè la fase decisoria, avendo il giudice omesso sia di fare precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.); Cass. n. 7760 del 2011; Cass. n. 7072 del 2010; Cass. n. 14567/2008, Cass. n. 6293 del 2008.

Orientamento minoritario

La tesi in sintesi

La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. non è automaticamente affetta da nullità, **occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita** in conseguenza della denunciata violazione processuale.

La tesi della necessaria dimostrazione della lesione subita

La sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, **indicando le argomentazioni difensive** - contenute nello scritto non esaminato dal giudice - la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, [probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta](#).

Giurisprudenza

Cass. n. 7086 del 2015 (relativa alla sentenza la cui deliberazione risultava anteriore alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica e che richiama Cass. n. 4020 del 2006).

La decisione dei Giudici

Cass. 29354 del 2019 aderisce al **primo orientamento**, sposando quindi la tesi per cui **la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è nulla**.

La Cassazione osserva altresì che non si è nella specie in presenza di un effettivo contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ma piuttosto si realizza il **consolidarsi del riassorbimento di un precedente disallineamento di posizioni**, con la conseguenza che non si ritiene necessario investire le Sezioni unite della questione.

La massima

Con riferimento al caso di sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex [art. 190 c.p.c.](#) va affermato che si tratta di una **nullità presidiata dalla necessità di rispettare un termine perentorio** in cui è cioè la legge stessa a compiere una prevalutazione di carattere generale della rilevanza del rispetto del termine, e della violazione del [diritto di difesa](#) e del [contraddittorio](#) che consegue al suo mancato rispetto. Il mancato svolgimento dell'attività processuale comporta, per ciò stesso, una lesione attuale del diritto al contraddittorio, dovendosi sul punto osservare che il principio del [giusto processo](#), in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex [art. 111 cost.](#), deve ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della [ragionevole durata del processo](#), che non può essere utilmente invocato per giustificare la sottrazione alla parte della opportunità di compiere una determinata attività difensiva processualmente prevista.

Argomentazioni a sostegno della decisione

La soluzione fornita da Cass. 29354 del 2019 si basa sul seguente percorso argomentativo:

- con riferimento al caso di sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. va affermato che si tratta di una **nullità presidiata dalla necessità di rispettare un termine perentorio**;
- è difatti la legge stessa a compiere una **prevalutazione di carattere generale della rilevanza del rispetto del termine, e della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio** che consegue al suo mancato rispetto, a fronte della quale diviene ultronea una delibazione in concreto della efficacia argomentativa degli atti difensivi pretermessi.
- se per qualche motivo alla parte non viene consentito di depositare le memorie conclusive, questa attività difensiva è **perduta per sempre**, perché il processo in quel grado si è concluso: è quindi una attività che deve essere svolta a pena di nullità perché irrecuperabile in quel grado di giudizio;
- la sua perdita, il suo mancato svolgimento, comporta, per ciò stesso, una lesione attuale del diritto al contraddittorio, cioè del diritto della parte che scelga di fruire, nel processo civile, di una difesa in giudizio, a che essa si possa svolgere in modo completo, nel rispetto di tutte le facoltà e i diritti consentiti dal codice, **senza che possa rilevare il giudizio sulla qualità della difesa, ovvero se quella attività integrasse o meno una buona difesa**;
- il [principio del giusto processo](#), in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., deve ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo (in questo senso Cass. S.U. n. 14124 del 2010; Cass. n. 8727 del 2011; Cass. n. 20501 del 2015): il rapporto tra i due principi (v. Cass. n. 5133 del 2003) opera nel senso che l'[art. 111 Cost.](#) fissa, al comma 1, il principio generale del diritto ad un giusto processo e poi, nei commi successivi, introduce tra gli altri la ragionevole durata come connotato del giusto processo; principio della [ragionevole durata del processo](#), che non può essere utilmente invocato per giustificare la sottrazione alla parte della opportunità di compiere una determinata attività difensiva processualmente prevista.

www.LaNuovaProceduraCivile.com